

FISSA

L'udienza del udienza davanti al giudice istruttore al 12.11.2024 ore 9:30 che si terrà con le modalità della trattazione scritta con termine fino alla data ed all'ora dell'udienza per il deposito di note scritte.

Si comunichi.

Benevento, 02/04/2024

Il Presidente rel.
(Dott. Ennio Ricci)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

Il Tribunale di Benevento, sezione prima civile, composto da:

Dott. Ennio Ricci presidente rel.

Dott.ssa Floriana Consolante giudice

Dr.ssa Serena Berruti giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n R.G. Cont. anno 2024

da

e

FATTO

I coniugi sopra indicati, con ricorso ex. art. 473-bis.5l c.p.c: personalmente sottoscritto e depositato in data 26/02/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione.

Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art473-bis.5l, 38 comma, c.p.c.

Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.

Data comunicazione al PM degli atti del procedimento artt. 70 e 71 c.p.c.

DIRITTO

La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma. c.c.

Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.

La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.

Ai sensi dell'art. 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito delle note scritte.

Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.

Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sui ruoli del Giudice Relatore affinché questi -trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte -provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo **scioglimento del matrimonio**. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2° comma, c.p.c.. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 413-bis.51, 2° comma, c.p.c..

La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.

P.Q.M.

Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,

- 1) Dichiarò la separazione personale dei coniugi _____
- 2) Ordinò al Comune _____ di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dal 2.4.24.
- 3) Omologò le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvide in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
- 4) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
- 5) Spese di lite al definitivo.
- 6) Mandò alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di _____ perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incumbenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
- 7) Provvide come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice Relatore.

Così deciso in Benevento, 02/04/2024

Il Presidente rel.
(Dott. Ennio Ricci)